

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 30 agosto 2023, n. 0144/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per il rimborso, ai Comuni e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, delle spese restanti a loro carico per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati e neomaggiorenni, ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione).

Art. 1	Oggetto
Art. 2	Domanda
Art. 3	Spese e importi ammessi al rimborso
Art. 4	Inammissibilità della domanda
Art. 5	Procedimento
Art. 6	Rinvio
Art. 7	Entrata in vigore

Art. 1
(Oggetto)

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), i criteri e le modalità per il rimborso, ai Comuni in forma singola o associata e agli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni, delle spese restanti a loro carico per l'accoglienza e l'ospitalità di minori stranieri non accompagnati e di neomaggiorenni, ai sensi dell'articolo 7, commi 4 e 6, della legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), di seguito denominata legge.

Art. 2
(Domanda)

1. Le domande di rimborso, sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante del soggetto richiedente o da suo delegato, sono presentate, tramite posta elettronica certificata, entro il termine perentorio del 31 ottobre di ogni anno, al Servizio competente in materia di immigrazione, di seguito denominato Servizio, utilizzando la modulistica adottata con decreto del Direttore.

2. La domanda contiene:

- a) il periodo di riferimento per il quale è richiesto il rimborso;
- b) l'ammontare delle spese sostenute e l'importo del rimborso richiesto;
- c) le denominazioni dei gestori e delle strutture di accoglimento, il costo minimo e massimo delle rette applicato;
- d) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge, il numero di minori stranieri non accompagnati; gli estremi identificativi delle domande di rimborso trasmesse alle Prefetture di competenza e l'importo complessivo richiesto nel periodo considerato;
- e) nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 6, della legge, l'elenco dei destinatari neomaggiorenni e gli estremi dei decreti con cui il competente Tribunale dei minorenni dispone l'affidamento ai servizi sociali.

Art. 3
(Spese e importi ammessi al rimborso)

1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge, i valori massimi onnicomprensivi delle rette di accoglimento ammessi al rimborso sono stabiliti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.

2. I costi delle rette di accoglimento superiori ai valori massimi onnicomprensivi stabiliti ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della legge sono rideterminati nel rispetto dell'importo massimo stabilito.

3. Sono ammessi al rimborso, nella misura del 100 per cento della spesa salvo eventuali rideterminazioni ai sensi del comma 2, i costi direttamente connessi all'accoglienza. Nell'ipotesi di cui all'articolo 7, comma 4, della legge, i rimborsi sono calcolati al netto dei contributi richiesti al Ministero dell'Interno per il tramite delle Prefetture.

4. Non sono ammessi al rimborso i costi indiretti sostenuti dai Comuni e dagli enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni anche se collegati all'accoglienza stessa, quali, in particolare, le retribuzioni del personale e le spese di struttura.

5. Ai sensi dell'art. 7, comma 6, della legge, il rimborso è previsto anche successivamente al raggiungimento della maggiore età esclusivamente per coloro che proseguono i percorsi scolastici, formativi e di integrazione sociale avviati durante la minore età e che sono in affidamento ai Servizi sociali con decreto del Tribunale dei minorenni.

Art. 4

(Inammissibilità della domanda)

1. Sono inammissibili le domande:
- a) presentate da soggetti diversi da quelli previsti dall'articolo 7, comma 4, della legge;
 - b) prive di sottoscrizione digitale;
 - c) redatte su modelli diversi da quelli adottati;
 - d) presentate fuori dal termine di cui all'articolo 2;
 - e) prive degli estremi identificativi delle domande trasmesse alla Prefettura di competenza;
 - f) prive degli estremi dei decreti del Tribunale dei minorenni di affidamento ai Servizi sociali;
 - g) nell'ipotesi di inosservanza del termine di cui all'articolo 5, comma 2.

Art. 5

(Procedimento)

1. Il Servizio accerta l'ammissibilità delle domande, verificandone completezza e regolarità, secondo l'ordine cronologico di presentazione.

2. Eventuali integrazioni e chiarimenti ai fini istruttori sono richiesti assegnando il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione della documentazione; trascorso inutilmente tale termine, la domanda viene dichiarata inammissibile. Il termine del procedimento è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni richieste nel rispetto del termine indicato.

3. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, le concessioni dei rimborsi sono disposte secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

4. Il termine del procedimento è di novanta giorni decorrente dalla data di ricevimento della domanda.

Art. 6
(Rinvio)

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale 7/2000.

Art. 7
(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.